

Smart Portfolio

Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico con capitale in parte rivalutabile ed in parte direttamente collegato al valore di quote di un fondo interno.

Prodotto: 15100 - ed. 12/2016

Data ultimo aggiornamento: 01.01.2019

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DOVE E COME VENGONO INVESTITI I VERSAMENTI

Art. 1 - Versamento del premio

“Smart Portfolio” permette al contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza, di investire il premio unico nella gestione separata denominata “Glife Premium” e nel fondo interno “Glife Smart Mix” nella seguente proporzione:

- 70% nella gestione separata
- 30% nel fondo interno

Il contratto prevede pertanto il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta/polizza.

L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a Euro 5.000,00. Per ciascun contraente, il totale dei premi pagati (compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi) di tutti i contratti di investimento “Smart Portfolio”, aventi il medesimo contraente ed in vigore alla data di sottoscrizione della proposta/polizza, non può essere superiore a Euro 2.000.000,00.

Il premio unico potrà essere versato tramite addebito sul conto corrente bancario intestato al contraente (oppure cointestato) con la valuta prevista per tale operazione e bonificato a Genertel*life* S.p.A. per il tramite dell'Intermediario.

Art. 2 - Versamenti aggiuntivi

Il contraente, trascorsi 3 mesi dalla decorrenza del contratto indicata nella lettera di conferma investimento, può versare dei premi aggiuntivi di importo minimo pari ad Euro 2.000,00.

Per ciascun contraente, il totale dei premi pagati di tutti i contratti di investimento “Smart Portfolio”, aventi il medesimo contraente ed in vigore alla data di sottoscrizione della proposta/polizza, non può essere superiore a Euro 2.000.000,00. A seguito di tali eventuali versamenti aggiuntivi Genertel*life* rilascia lettera di conferma investimento dell'avvenuto pagamento.

Genertel*life* si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali versamenti aggiuntivi.

I premi possono essere versati esclusivamente per il tramite dell'Intermediario.

Art. 3 - Determinazione del capitale assicurato e costi

Il premio versato, al netto dei costi, determina il capitale assicurato iniziale. I costi sono espressi in valore percentuale (caricamento) del premio unico e di ogni versamento aggiuntivo e ammontano all'1,00%.

Tale capitale viene investito in gestione separata e fondo interno con le percentuali indicate al precedente art. 1. Il capitale investito nella gestione separata “Glife Premium” viene definito capitale assicurato rivalutato.

Il capitale investito nel fondo interno “Glife Smart Mix” viene definito controvalore delle quote assicurate, espresso in euro, e risulta pari al numero di quote del Fondo interno per il valore unitario della quota rilevato il giorno di riferimento utile come definito all'art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione. Il numero di quote attribuito viene arrotondato alla terza cifra decimale. Pertanto il capitale assicurato è la somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate, espresso in euro.

Sul fondo interno gravano delle commissioni per il servizio prestato per l'asset allocation e l'amministrazione dei contratti per tutte le parti del fondo investite in qualunque strumento (includendo sia OICR collegati sia OICR non collegati).

Genertel*life* esclude pertanto le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR.

La commissione annua di gestione del fondo “Glife Smart Mix” è pari a 1,50 punti percentuali.

Sul fondo interno gravano, in via indiretta, anche le seguenti commissioni:

- commissioni indirettamente gravanti sul fondo applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investe il fondo interno:

- commissione di gestione per le diverse linee di OICR del valore massimo dell'1%;
- commissione di overperformance del valore massimo del 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR. Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, Genertellife potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.
- commissioni indirettamente gravanti sul fondo applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investe il fondo interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 0,70%. Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, Genertellife potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Altri costi gravanti sul fondo interno:

- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del fondo interno;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del fondo interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Si rinvia al regolamento del fondo interno reso disponibile sul sito www.genertellife-partners.it.

Art. 4 - Prestazioni assicurate

“Smart Portfolio” è una assicurazione in caso di morte a vita intera che prevede una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, espressa:

- per una parte in euro (capitale assicurato rivalutato), collegata ai rendimenti della gestione separata Glife Premium in base a quanto previsto dall'art. 16 “Clausola di rivalutazione del capitale assicurato rivalutabile” e per una parte in quote (controvalore delle quote assicurate) del fondo interno “Glife Smart Mix”.

In caso di decesso dell'assicurato Genertellife si impegna a pagare ai beneficiari designati il capitale assicurato pari alla somma del capitale assicurato rivalutato fino al giorno di riferimento indicato nel successivo art. 9 e del controvalore delle quote assicurate, espresse in euro, del fondo interno, maggiorato di una percentuale definita, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, secondo la tabella che segue:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
Da 18 a 39 anni	2,00%
Da 40 a 54 anni	0,50%
Da 55 a 69 anni	0,25%
Oltre 70 anni	0,10%

Il controvalore delle quote assicurate, espresso in euro, del fondo interno è il prodotto tra il numero di quote ed il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (definito al successivo art. 9), relativo alla data di ricevimento della documentazione completa.

L'importo massimo previsto dalla presente maggiorazione non può essere superiore a 25.000,00 euro. In presenza di più polizze “Smart Portfolio” aventi lo stesso assicurato, tale importo viene ripartito tra i singoli contratti in proporzione ai premi versati (riproporzionati per effetto dei riscatti parziali).

Art. 4.1 - Maggiorazione in caso di decesso a seguito di infortunio

Qualora il decesso dell'assicurato avvenga a seguito di un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata del decesso, Genertellife, nei limiti successivamente descritti, si impegna a pagare ai beneficiari designati, oltre alla prestazione descritta nel precedente art. 4, un ulteriore capitale pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
Da 18 a 39 anni	50,00%
Da 40 a 54 anni	25,00%
Da 55 a 69 anni	5,00%
Oltre 70 anni	2,50%

L'importo massimo previsto dalla presente maggiorazione non può essere superiore a 50.000,00 euro. In presenza di più polizze "Smart Portfolio" aventi lo stesso assicurato, tale importo viene ripartito tra i singoli contratti in proporzione ai premi versati (riproporzionati per effetto dei riscatti parziali).

La maggiorazione è operante soltanto se il decesso si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

In conformità alla condizione che il decesso deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni di cui sopra, resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di decesso conseguente all'influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse. Si rimanda al successivo art. 5 per la definizione del periodo di carenza e delle cause di esclusione dalla copertura sopra definita.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 5 - Rischio di decesso e carenze

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- a) attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- b) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento. L'arrivo dell'assicurato in un paese in guerra o similari sarà considerato come partecipazione attiva alle ostilità e, come sopra indicato, comporterà l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- f) incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; è comunque esclusa la morte causata da incidente di volo se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- h) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o all'abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera abuso di sostanze alcoliche la presenza di valori di alcool nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dL.

Inoltre è escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- i) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- k) pratica di attività sportive professionistiche;
- l) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- m) pratica delle seguenti attività sportive:
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
 - sport estremi, quali: Bungee jumping, BASE jumping, Parkour, free running, Rooftopping, Speed flying, Speed riding, Streetluge Zorbing e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swooping - wingsuit o tuta alare);
- n) attività professionale pericolosa che comporti:
 - contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;

- l'appartenenza non con sole mansioni amministrative o d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile;
- aviazione;
- attività subacquee in genere;
- guardia giurata;
- autotrasportatori superiori a 35 q, operatori di pala meccanica.

In questi casi, Genertellife paga un capitale assicurato pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate investite nel fondo interno, senza applicare alcuna maggiorazione percentuale.

Viene inoltre escluso dalla garanzia il decesso avvenuto nei primi sei mesi dalla data di decorrenza della polizza (**Carenza**) per cause diverse da:

- infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata del decesso (salvo quanto precedentemente disposto);
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Anche in questi casi, Genertellife paga un capitale assicurato pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate investite nel fondo interno, senza applicare alcuna maggiorazione percentuale.

QUALE SARÀ LA PRESTAZIONE IN CASO DI DISINVESTIMENTO

Art. 6 - Riscatto

Il contraente, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto indicata nella lettera di conferma investimento, può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale.

Il controvalore delle quote assicurate, espresso in euro, del fondo interno è il prodotto tra il numero di quote ed il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (definito al successivo art. 9), relativo alla data di ricevimento presso Genertellife, anche per il tramite dell'Intermediario, della documentazione completa.

In caso di riscatto totale o parziale effettuato in date diverse dalla data di rivalutazione annuale, Genertellife riconoscerà, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" fino alla data di riscatto, così come definita al successivo art. 9, una misura di rivalutazione calcolata utilizzando il rendimento trattenuto incrementato di 0,90 punti percentuali. Tale misura di rivalutazione non potrà comunque mai risultare inferiore allo 0,00%.

In caso di riscatto parziale, l'importo richiesto ed il capitale residuo non possono essere inferiori a Euro 2.000,00. In seguito al riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

COSA FARE IN CASO DI DECESSO E IN CASO DI DISINVESTIMENTO

Art. 7 - Pagamenti di Genertellife

Per tutti i pagamenti, fatta eccezione per il pagamento degli importi periodici a titolo di cedola (nel caso disciplinato al successivo art. 8), deve essere presentata a Genertellife, anche per il tramite dell'Intermediario, richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti e devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN)**, sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico.

Oltre alla documentazione richiesta, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di pagamento:

1) *Decesso dell'assicurato*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto, qualora contraente ed assicurato coincidano, in modo che dallo stesso risulti se il contraente abbia lasciato o meno testamento e che questo sia l'ultimo, valido, non impugnato e che nello stesso non siano state indicate esplicitamente la/e polizza/e vita stipulata/e con Genertel*life* S.p.A. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i beneficiari caso decesso designati non siano identificabili da parte di Genertel*life*;
- testamento: allegare copia del Verbale di pubblicazione del testamento (solo se nello stesso siano state esplicitamente nominate le polizze stipulate con Genertel*life*).

Qualora il decesso sia conseguente a quanto previsto dall'art. 4.1 e all'art. 5 delle Condizioni di assicurazione:

- relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta da Genertel*life* (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dall'assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);
- relazione medica sulle cause del decesso, al fine di garantire un corretto pagamento in presenza di garanzie complementari che richiedono prestazioni supplementari rispetto alla prestazione base assicurata, nonché verificare che non ricorrano esclusioni al pagamento in relazione ad eventuali cause di decesso specificatamente escluse, anche in funzione di limitazioni previste nel periodo di carenza.

2) Recesso

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione di Genertel*life* o per il tramite dell'Intermediario.

3) Riscatto totale e parziale

Copia fronte/retro di un documento d'identità valido del contraente.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare.

Eventuale documentazione aggiuntiva

- La presenza di uno o più beneficiari minorenni o incapaci, implica per l'esecutore per conto del beneficiario l'obbligo di fornire a Genertel*life* la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- Nel caso in cui il beneficiario sia diverso dal contraente e dall'assicurato questi dovrà sottoscrivere ed inviare Genertel*life*, anche per il tramite dell'Intermediario, l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all'Antiriciclaggio.
- Per casi particolari Genertel*life* può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
- Genertel*life*, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle operazioni di versamento aggiuntivo, recesso e riscatto può richiedere ulteriori specifiche informazioni al fine di una adeguata verifica della clientela.

Il pagamento degli importi dovuti è eseguito da Genertel*life* entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione di Genertel*life*.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute da Genertel*life* in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

OPZIONE CEDOLA

Art. 8 - Opzione Cedola

L'Opzione Cedola prevede il pagamento annuale di una prestazione ricorrente di importo variabile. L'Opzione è attivabile esclusivamente in fase di sottoscrizione del modulo di proposta/polizza.

L'importo annuo della cedola è pari alla rivalutazione annuale riconosciuta sull'investimento in gestione separata, calcolata

secondo i criteri indicati nell'art. 16 delle condizioni di assicurazione. Qualora tale importo risulti almeno pari alla soglia minima di Euro 100,00, verrà prelevato dal contratto mediante disinvestimento dalla gestione separata.

Qualora invece la rivalutazione annuale risultasse inferiore alla soglia minima, tale importo non sarà pagato e rimarrà investito in gestione separata e concorrerà nel calcolo delle cedole relative agli anni successivi fino al superamento della soglia minima.

Il pagamento è eseguito da Genertel*life* al contraente entro il primo di febbraio di ciascun anno purché non siano state richieste dal cliente operazioni di riscatto parziale che abbiano come giorno di riferimento un giorno di valorizzazione nel mese di gennaio: in tali circostanze, il pagamento potrebbe essere posticipato fino ad un massimo di due settimane per ciascuna operazione richiesta.

A seguito del pagamento di ciascuna prestazione ricorrente, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 9 - Giorno di riferimento utile, valore delle quote e controvalore delle quote

Il giorno di valorizzazione è il giorno di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso. Per il fondo interno di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il venerdì di ciascuna settimana.

Il giorno di riferimento è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato:

Data di sottoscrizione / versamento aggiuntivo	Giorno di riferimento
Da martedì a venerdì	Il giorno di riferimento è il venerdì della settimana successiva a quella di sottoscrizione/versamento aggiuntivo, purché l'effettivo incasso avvenga entro e non oltre il martedì della settimana successiva a quella di sottoscrizione. In caso di incasso del premio/versamento aggiuntivo in data successiva rispetto a quanto sopra indicato: <ul style="list-style-type: none">• se l'incasso avviene il lunedì o il martedì, il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione della stessa settimana dell'incasso;• se l'incasso avviene tra mercoledì e venerdì, il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione della settimana successiva a quella dell'incasso.
Lunedì	Il giorno di riferimento è il venerdì della stessa settimana di sottoscrizione/versamento aggiuntivo, purché l'effettivo incasso avvenga entro e non oltre il giorno seguente alla sottoscrizione / versamento aggiuntivo. In caso di incasso del premio in data successiva rispetto a quanto sopra indicato: <ul style="list-style-type: none">• se l'incasso avviene il lunedì o il martedì, il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione della stessa settimana dell'incasso;• se l'incasso avviene tra mercoledì e venerdì, il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione della settimana successiva a quella dell'incasso.

- Recesso dal contratto:

Data di ricezione della Richiesta da parte della Società o Intermediario	Giorno di riferimento
Da martedì a venerdì	Il giorno di riferimento è il venerdì della settimana successiva la data di ricezione della richiesta.
Lunedì	Il giorno di riferimento è il venerdì della stessa settimana di ricezione della richiesta.

- Riscatto:

Data di ricezione della Richiesta da parte della Società o Intermediario	Giorno di riferimento
Da martedì a venerdì	Il giorno di riferimento è il venerdì della settimana successiva la data di ricezione di tutta la documentazione completa.
Lunedì	Il giorno di riferimento è il venerdì della stessa settimana di ricezione di tutta la documentazione completa.

- Decesso:

Data di ricezione della Richiesta da parte della Società o Intermediario	Giorno di riferimento
Da martedì a venerdì	Il giorno di riferimento è il venerdì della settimana successiva la ricezione della comunicazione di decesso dell'assicurato, comprensiva del certificato di morte.
Lunedì	Il giorno di riferimento è il venerdì della stessa settimana di ricezione della comunicazione di decesso dell'assicurato, comprensiva del certificato di morte.

I giorni di riferimento sopra riportati a seconda dell'evento considerato sono validi anche per la gestione separata "Glife Premium".

Qualora nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà previste dal presente contratto, tali operazioni saranno eseguite secondo la priorità che la Società attribuirà alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Art. 10 - Durata del contratto

"Smart Portfolio" è una polizza caso morte a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (riscatto) del contratto richiesta dal contraente.

Art. 11 - Età dell'assicurato

L'età dell'assicurato, al momento della sottoscrizione, deve essere compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 85 anni.

Art. 12 - Conclusione ed efficacia del contratto

La conclusione del contratto si considera avvenuta alla data di sottoscrizione del modulo di proposta/polizza recante l'accettazione di Genertel*life*.

Il contratto decorre dal giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio, così come dettagliatamente descritto al precedente art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'assicurato prima della data di decorrenza e il relativo certificato di morte pervenga a Genertel*life* nel periodo intercorrente tra la data di versamento del premio e la data di decorrenza del contratto, Genertel*life* restituirà il premio versato.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'assicurato prima della data di decorrenza e il relativo certificato di morte pervenga a Genertel*life* successivamente alla data di decorrenza del contratto, Genertel*life* paga la prestazione assicurata definita al precedente art. 4 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 13 - Diritto di recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo raccomandata, presso la sede di Genertel*life* S.p.A. o per il tramite dell'Intermediario.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Genertel*life* rimborsa al contraente un valore pari alla somma del capitale assicurato espresso in Euro e del controvalore delle quote assicurate al giorno di riferimento (art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione), maggiorato del caricamento applicato.

Per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso, la Società tiene conto dell'andamento del valore delle quote attribuite; si precisa che al contraente spetta il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse.

Art. 14 - Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto di Genertel*life* di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la proposta o la polizza.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertel*life* lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertel*life*, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve fornire le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta delle informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Genertel*life*, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite nella proposta.

Genertel*life* comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 15 - Beneficiari

La designazione dei beneficiari, fatta dal contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza e riportata sulla lettera di conferma investimento, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del contraente stesso a Genertellife, anche per il tramite dell'Intermediario, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Genertellife, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'art. 4 delle presenti condizioni di assicurazione, i beneficiari abbiano comunicato per iscritto a Genertellife di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo. Non è previsto designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l'Intermediario (direttamente o indirettamente), come previsto dal comma 1 bis dell'art.48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

Salvo diversa indicazione da parte del contraente, il capitale pagabile in caso di decesso dell'assicurato verrà suddiviso, tra i beneficiari designati, in parti uguali.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme pagate a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 16 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato rivalutabile

"Smart Portfolio" prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato investito nella gestione separata "Glife Premium" in funzione del rendimento conseguito dalla gestione stessa retrocesso al contratto nella misura e con le modalità nel seguito descritte.

Misura della rivalutazione

Genertellife dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata, determinato con i criteri indicati dal regolamento della gestione disponibile sul sito internet www.genertellife-partners.it.

Il rendimento attribuito al contratto, nell'anno solare successivo, corrisponde al rendimento certificato diminuito di 1,60 punti percentuali.

Per rendimenti della gestione separata superiori al 4,00%, il rendimento trattenuto viene aumentato del 10,00% dell'eccedenza di rendimento della gestione separata rispetto al 4,00%.

La misura di rivalutazione non potrà essere mai negativa.

Rivalutazione del capitale

Il capitale investito in gestione separata si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale), secondo una misura di rivalutazione ottenuta come descritto al punto precedente. Nel caso in cui il capitale abbia una giacenza inferiore all'anno, per esempio in presenza di versamenti relativi a polizze con data decorrenza non coincidente con la data di rivalutazione annuale, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione del tempo effettivo di giacenza.

Art. 17 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando Genertellife ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 18 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.

Le somme pagate a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti sia dalle imposte di successione sia, per la quota relativa al rischio demografico, dall'IRPEF.

Le somme pagate in caso di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma pagata da Genertellife e l'ammontare dei premi versati dal contraente;

Le somme in caso di pagamento della cedola sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma pagata da Genertellife ed il premio versato dal contraente.

Imposta di bollo sulle comunicazioni (estratti conto)

La parte investita in quote (il cui valore dipende dall'andamento del fondo interno) è soggetta all'applicazione di un'imposta di bollo determinata in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale imposta diventa esigibile solamente al termine del rapporto contrattuale o in caso di riscatto parziale.

Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del contraente, o del beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 20 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificare alcuni aspetti concordati tra Genertel*life* ed il contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica designata dal contraente, che può coincidere o meno con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

CARICAMENTO

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Genertel*life*.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni in base alle quali il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme. Tali atti divengono efficaci solo quando Genertel*life*, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'Appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato e con il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi.

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di riferimento indicato nella lettera di conferma investimento per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

GESTIONE SEPARATA

Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Genertel*life*, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (succeduto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i poteri, funzioni e competenze ad ISVAP) che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

PREMIO

Importo che il contraente versa in soluzione unica a Genertel*life* alla sottoscrizione del contratto.

RECESSO

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I.
(ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)**

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

Obblighi del cliente**Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Persone politicamente esposte**Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno riko-

perto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
- 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2017 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Sanzioni penali

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it